

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

IMOLA (BO)

CONVENZIONE CON IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA.

Rep. NCI n. 191

L'anno duemilatredici il giorno ventinove (29) del mese di luglio con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

Tra

- Il Comune di IMOLA (C.F. 00794470377), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Daniele Manca, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 79 del 26.06.2013;
- Il NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (C.F. 90036770379), rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. Daniele Manca, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della deliberazione assembleare n. 12 del 15.05.2013;

P R E M E S S O

CHE l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di volgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE il Nuovo Circondario Imolese nel corso degli anni ha man mano assunto la gestione di servizi di competenza comunale in materia di servizi sociali, scolastici, polizia municipale, manutenzione viabilità, elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, gestione delle risorse umane, tributi e sistemi informativi;

CHE l'art.33, co.3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art.23, co. 4 del D.L.201/2011, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo (con decorrenza dal 1/4/2013) di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

CHE nel territorio del Circondario n. 6 Comuni hanno popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

CHE ai sensi della nuova normativa intervenuta nell'ambito della gestione dei servizi Associati (L.R. 21/12) è opportuno provvedere e disciplinare la gestione associata del Servizio Centrale di Committenza, in capo al Circondario Imolese;

CHE pare opportuno predisporre una convenzione-quadro, tenuto conto della complessità e delicatezza di tale servizio, che comporta la necessità di adeguare le risorse umane e materiali in rapporto al numero di enti che intenderanno aderire alla convenzione – ed al conseguente carico di lavoro - (con utilizzo dell'apporto di dipendenti già in servizio presso gli enti convenzionandi);

CHE in applicazione della presente convenzione saranno quindi definiti degli accordi specifici e puntuali con gli enti che chiederanno l'attivazione del servizio associato, nei quali saranno definiti i rapporti di cui al punto precedente;

CHE i compiti affidati all'unica centrale di committenza degli appalti rientrano tra le funzioni fondamentali da svolgere obbligatoriamente in forma associata (lettera a del comma 3 dell'art. 21 della legge 42/2009) da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e quindi il loro svolgimento attraverso il Circondario un'attuazione anticipata del più esteso obbligo di svolgere in forma associata tutte le funzioni fondamentali entro il 31.12. 2013;

CHE attraverso lo strumento dell'unica centrale di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare

l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;

CHE una struttura altamente qualificata assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, ma permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;

CHE tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazione appaltanti;

CHE la costituzione di un'unica centrale di committenza è l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze.

CHE in data 06/06/2013 i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Guelfo, Fontanelice e Mordano hanno sottoscritto la convenzione con il Nuovo Circondario Imolese per la gestione in forma associata della Centrale di committenza;

CHE anche il Comune di Imola intende aderire alla convenzione di cui trattasi;

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 – Premessa

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione alla presente convenzione.

3. Altre pubbliche amministrazioni potranno usufruire dei servizi di cui alla presente convenzione mediante sottoscrizione di apposito atto e previsione di rimborso degli oneri.

ART. 2 – Oggetto ed attività dell’Ufficio Centrale di Committenza

1. I Comuni del Nuovo Circondario Imolese che aderiscono alla presente convenzione quadro conferiscono le funzioni di Ufficio Centrale di Committenza (di seguito UCC), ai sensi dell’ art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) e dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 ss.mm., presso l’NCI La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.

2. L’UCC è costituita presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, Via Boccaccio n. 27 Imola.

3. L’UCC ha il compito di curare :

- a) le procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte in maniera singola od associata di rilievo comunitario, senza eccezione;
- b) la gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture svolte in modo congiunto tra gli enti associati;
- c) il supporto nelle procedure di affidamento sottosoglia comunitaria svolte singolarmente dagli enti associati, fatta salva la possibilità di delega di procedure specifiche appositamente concordate;
- d) il supporto nelle procedure di affidamento in economia sottosoglia comunitaria svolte singolarmente dagli enti associati e comunque al di sopra di € 40.000,00 (I.V.A. esclusa);
- e) il supporto nella gestione degli affidamenti tramite Consip, Intercent e MEPA;
- f) la collaborazione giuridico amministrativa in tutte le problematiche contrattuali;

4. Restano invece esclusi dalla gestione associata i procedimenti di acquisizione di lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore o per l’acquisizione in economia mediante procedura negoziata senza bando entro le soglie previste dai singoli enti.

5. Sono escluse dalla presente convenzione tutte le procedure di affidamento mediante amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. a), come disciplinate dai regolamenti dei singoli enti.

6. A partire dal 1° gennaio 2015, con successivi atti integrativi, gli organi esecutivi possono implementare l'elenco di cui al comma 2 3, fatto salvo disposizioni normative diverse.

ART. 3 – Attività dell'UCC

1. L'UCC cura la gestione delle procedure di gara; in particolare nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture che va dal bando alla proposta di aggiudicazione definitiva della gara, l'UCC:

- a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara e il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente;
- c) collabora con l'ente aderente nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- d) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi ed, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- e) redige gli atti di gara, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- f) protocolla tutti gli atti di gara;
- g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi:
 - di pubblicità, sia nelle modalità previste dalla normativa vigente, ivi compresi quelli previsti dal SITAR e dall'AVCP, sia con forme più estese qualora si riscontri una scarsa partecipazione alle procedure stesse

- di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici
 - di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
 - h) nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), anche tra funzionari esperti del Comune interessato;
 - i) verbalizza le sedute di gara, sia pubbliche che private;
 - l) cura l'accesso agli atti di gara
 - m) provvede alla proposta di aggiudicazione definitiva (previa verifica dei requisiti);
 - n) acquisisce i documenti necessari per la stipulazione del contratto e ne controlla la correttezza, inviandoli, successivamente, all'ente aderente tenuto alla stipulazione
 - o) esamina, decide e cura gli eventuali contenziosi od opposizioni insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - p) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
 - q) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
 - r) gestisce eventuali risorse a lui assegnate nei bilanci dei singoli enti;
 - s) trasmette all'ente associato il rendiconto finanziario delle spese sostenute.
2. Le procedure si svolgeranno come di seguito:
- a) L'UCC si impegna, entro gg. 30 dalla ricezione della determina a contrarre ad attivare la procedura di gara.

b) Completata la procedura di aggiudicazione, l'UCC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, con proposta all'ente aderente di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

c) Trasmette all'ente aderente i documenti originali richiesti per la stipulazione del contratto.

d) L'UCC effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, nonché accoglimenti di riserve e di maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatrici degli appalti. A tal fine l'ente aderente è tenuto ad inviare all'UCC la suddetta documentazione entro 20 gg. dalla sua adozione.

3. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, l'UCC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'ente aderente, nonché dovrà inviare a quest'ultimo i dati concernenti i procedimenti di gara oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, anche al fine della pubblicazione sui siti informatici.

4. L'ente aderente è tenuto ad inviare all'UCC entro 10 gg. dall'approvazione i piani annuali di lavori, forniture e servizi pubblici, nonché quelli triennali dei lavori pubblici.

5. Accordi successivi con gli enti aderenti potranno prevedere in capo all'UCC anche le fasi successive alla fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Art. 4 –Attività di competenza dell'ente aderente

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, ed in particolare quelli indicati nella lettera f) del precedente articolo 2, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, stipula

contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo), salvo espresse, concordate deleghe.

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006 ss.mm., per le fasi diverse da quelle delegate alla centrale di committenza di cui all'art. 2 ed in particolare alle lettere a) e b);

b. le attività di individuazione delle opere, forniture e servizi da realizzare;

c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;

d. l'adozione della determina a contrarre;

e. la stipula del contratto d'appalto;

f. l'affidamento dell'incarico per le varie fasi di progettazione, validazione del progetto, direzione dei lavori e collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere, fatta salva la competenza dell'UCC nel curare le procedure di affidamento dei suddetti servizi a soggetti esterni agli enti aderenti, nelle modalità previste negli articoli precedenti della presente convenzione;

g. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore dell'esecuzione per le forniture di beni e servizi;

h. comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.L.gs n. 163/2006.

3. L'ente aderente potrà avvalersi del supporto dell'UCC nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del

contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).

4. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che l'UCC riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'ente aderente.

5. Ogni singolo ente aderente si impegna a :

- sottoscrivere il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria;
- provvedere direttamente al pagamento dell'importo dell'appalto alla ditta aggiudicataria con le modalità ed i termini stabiliti nel contratto;
- evitare richieste danni nei confronti dall'UCC per eventuali inadempimenti da parte delle ditte individuate.

ART. 5 – Organizzazione del servizio

1. L'UCC opera presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, il cui Responsabile è nominato dal Presidente, sentita la conferenza dei sindaci. L'UCC opera sulla base di un'Area per i lavori pubblici ed un'Area per le forniture di beni e servizi.

2. IL NCI provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate all'UCC. E' facoltà dell'UCC mantenere temporaneamente la propria sede presso i Comuni aderenti.

3. Oltre al Responsabile ed ai dipendenti assegnati al servizio che verranno individuati con apposito provvedimento in relazione al numero ed alle attività delegate dagli enti aderenti, l'UCC può avvalersi di personale degli enti associati esperti in materie ambientali, urbanistica e contabili o di servizi secondo quanto disciplinato in appositi successivi accordi che di volta in volta il Nuovo Circondario Imolese assumerà con i Comuni che si avvarranno del servizio. Il Responsabile provvede all'assegnazione delle responsabilità di procedimento per le attività di

competenza dell'UCC, provvedendo al contempo alla comunicazione all'ente aderente.

4. Il Nuovo Circondario Imolese assicura la dotazione delle risorse umane all'UCC e regola con separato atto interno gli aspetti organizzativi ed economici connessi al funzionamento della struttura e alla gestione del personale.

ART. 6 – Programma di attività

1. La attività dell'UCC sono individuate sulla base del programma di attività che gli enti aderenti individuano nei singoli anni di riferimento, programma che sarà utilizzato per la definizione delle quote annuali a carico degli enti aderenti.

2. L'UCC definisce con i singoli Comuni di norma entro 30 giorni dalla data di approvazione dei singoli Bilanci di Previsione ed in linea con il Peg comunale, le attività e le procedure da attivare.

3. L'UCC provvede a registrare la scadenza dei contratti al fine di proporre gare associate tra gli enti partecipanti, sulla base delle scadenze comunicate tempestivamente dagli Enti associati.

ART. 7 – Finanziamenti

1. Il Nuovo Circondario Imolese si impegna a richiedere ed a partecipare a richieste di finanziamento per i servizi associati o a rimborsi da parte di altri enti pubblici che usufruiscono dei servizi.

2. Gli eventuali finanziamenti da parte della Regione saranno utilizzati per abbattere i costi gestori da parte degli enti aderenti.

ART. 8 – Ripartizione delle spese

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico degli enti aderenti, che, sulla base della quantificazione dell'UCC e previa acquisizione del programma di attività da realizzare sarà sottoposta alla approvazione delle Giunte Comunali o dei Cda degli enti aderenti.

2. La ripartizione della spesa avviene sulla base del riparto annuale delle spese complessive previste in sede di bilancio di previsione del NCI,

rispetto al numero delle procedure di affidamento, al loro valore complessivo ed alla quota di intervento da parte dell'Ufficio Associato.

3. Sono poste comunque a carico dei singoli enti le spese inerenti la pubblicità delle procedure, i contributi per l'AVCP, eventuali spese legali (il legale sarà scelto di comune accordo con il Comune interessato), le spese per le commissioni di gara.

4. L'UCC redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà comunicazione all'ente associato.

5. Nel caso di interesse ad adesione successiva al 31.12.2013, il Nuovo Circondario Imolese potrà predisporre un preventivo di spesa per ente interessato sulla base delle attività previste e richieste.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta lo dovessero richiedere il Presidente del NCI o almeno due Sindaci, sono previsti incontri tra gli enti aderenti per consultazioni.

ART. 9 – Durata

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque dalla data della stipula e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

2. Ogni ente aderente ha facoltà di recedere al termine dei procedimenti in corso già affidati all'UCC, rimborsando comunque le quote di spettanza fino al momento del recesso. In questo caso eventuali dipendenti assegnati all'UCC rientrano presso l'Amministrazione di appartenenza. La comunicazione di recesso è indirizzata al Presidente del Nuovo Circondario Imolese ed ai Comuni associati con un preavviso di 30 giorni.

ART. 10 Spese per il contenzioso

1. Le spese relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico all'ente aderente.

Art. 11 – Norme finali e transitorie

1. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra enti associati e UCC avverranno con forma semplificata via mail e pertanto si impegnano fin da ora a considerare valide le comunicazioni che avvengono alla casella di posta elettronica che ogni ente comunicherà.
2. Gli enti aderenti si impegnano entro 120 giorni dalla data di stipula della presente convenzione a presentare in Consiglio Comunale una nuova ipotesi regolamentare proposta dall'UCC al fine di rendere omogenee le procedure di gara e contrattuali.
3. Gli enti aderenti si impegnano a delegare i funzionari dell'UCC per la gestione, l'accesso alle comunicazioni e quant'altro necessario per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione.
4. In caso di contenzioso tra i enti aderenti e il NCI il Tribunale competente è quello di Bologna.
5. La presente convenzione obbliga gli enti aderenti dalla data di singola sottoscrizione che pertanto avvenire potrà avvenire anche per adesione in momenti successivi.
6. Gli obblighi relativi alla presente convenzione sono, per i Comuni aderenti, ridefiniti a far data dal 1 gennaio 2014 al termine del periodo di sperimentazione relativo all'anno 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Imola e Per il Nuovo Circondario Imolese

Il Sindaco/Pres. Daniele Manca

atto firmato digitalmente

esente imposta di bollo
ex all. B DPR 26.10.72 n. 642